

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **89/1963** (ECLI:IT:COST:1963:89)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **VERZI'**

Udienza Pubblica del **08/05/1963**; Decisione del **25/05/1963**

Deposito del **08/06/1963**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1865**

Atti decisi:

N. 89

SENTENZA 25 MAGGIO 1963

Deposito in cancelleria: 8 giugno 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 159 del 15 giugno 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 389, lett. c, del D. P. R. 27 aprile 1955, n.

547, promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1962 dal Pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Franchi Foresto, iscritta al n. 150 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Verzi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto:

Nel corso del procedimento penale contro Franchi Foresto, con ordinanza del 18 luglio 1962 del Pretore di Prato, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 389, lett. c, del D. P. R. 27 aprile 1955, n. 547, in relazione agli artt. 4 della legge delegante 12 febbraio 1955, n. 51, e 26 del Codice penale, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Si rileva in detta ordinanza che la norma impugnata - la quale stabilisce la pena nella misura di lire 50.000 di ammenda nel minimo - sarebbe in contrasto con l'art. 4 della legge delegante n. 51 del 1955, che, fissando un limite soltanto per la misura massima dell'ammenda, avrebbe inteso rinviare al minimo della stessa pena previsto dalla legge generale e cioè dall'art. 26 del Codice penale.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1962.

Nel presente giudizio, vi è stato soltanto l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato. Nelle deduzioni depositate in cancelleria l'Avvocatura dello Stato fa presente che l'articolo 26 del Codice penale fissa il limite minimo e quello massimo dell'ammenda, ma non vieta al legislatore di stabilire, per i singoli reati, minimi superiori e massimi di pena inferiori a quelli generali, come del resto è comprovato dalle pene stabilite nello stesso Codice penale per vari reati, quali l'omicidio e le contravvenzioni previste negli artt. 658, 659, 667, ecc. Onde è da ritenere che il legislatore delegante, preoccupato di stabilire soltanto il limite massimo per l'ammenda, ha lasciato libero il legislatore delegato di fissare il minimo di pena, adeguandosi in tal modo allo spirito della Costituzione, la quale richiede che la legge delegante determini principi e criteri direttivi, ma non intende limitare quantitativamente i poteri delegati.

Considerato in diritto:

Questa Corte con la sentenza n. 62 del 7 maggio 1963 ha già stabilito che la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che conferisce al Governo la delega ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, con la disposizione dell'art. 4, consente che l'ammenda per le violazioni alle varie norme possa essere fissata in misura superiore nel massimo a quella preveduta dal Codice penale (art. 26), ma, per quanto attiene al minimo, non intende rinviare implicitamente a quello stabilito da detto Codice. E ciò perché vuole lasciare libero il legislatore delegato di fissare una pena in misura idonea anche nel

minimo a raggiungere le finalità che si intendono perseguire.

Le ragioni suesposte valgono anche per la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 389, lettera c, del D. P. R. 27 aprile 1955, n. 547, sollevata dal Pretore di Prato con l'ordinanza 18 luglio 1962.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 389, lett. c, del D. P. R. 27 aprile 1955, n. 547, proposta dall'ordinanza del Pretore di Prato del 18 luglio 1962, in relazione all'art. 4 della legge delegante 12 febbraio 1955, n. 51, ed all'articolo 26 del Codice penale, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER
- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.